

## CONTRATTO DI APPALTO

### **PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AUDIO VIDEO, TRADUZIONI SIMULTANEE E LOCALE REGIA DELLE DUE SALE DENOMINATE "SALA GIALLA" E "SALA DEL PARLAMENTINO" DI VILLA LUBIN - SEDE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO-CNEL**

Tra

il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL**, di seguito per brevità "Committente", con sede legale in Roma, Viale David Lubin, 2, C.F. 80198830582 – PEC [protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it), nella persona della dott.ssa Angela Belli, dirigente dell'Ufficio Affari generali, domiciliato per la carica presso e nella sede legale dell'Ente

e

la **CGT ELETTRONICA SPA**, di seguito per brevità "Appaltatore", con sede legale in Roma, Via Della Giuliana 80, C.F. 07018000583, nella persona del legale rappresentante dott. Michele GRIFA domiciliato per la carica presso e nella sede legale della Società.

Committente e Appaltatore, qui di seguito, congiuntamente le "Parti".

#### **Premesso e considerato che**

- a) Il Committente intende affidare in appalto i lavori di adeguamento audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due sale denominate "Sala Gialla" e "Sala Del Parlamentino" di Villa Lubin - sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro-CNEL, come meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali allegati al presente contratto;
- b) A tal fine, il Committente ha ritenuto di procedere ad un confronto concorrenziale tra operatori interessati all'affidamento in questione a mezzo di Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), D.Lgs. 18.4.2016, n. 50. Il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente 84188563C0;
- c) In data 24.9.2020, gli operatori prequalificati sono stati formalmente invitati a presentare la loro migliore offerta;
- d) Entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte;
- e) In data 13 ottobre 2020, in esito alle operazioni di gara è risultata prima in graduatoria l'offerta presentata dalla CGT ELETTRONICA SPA;
- f) In data 15 ottobre 2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, comunicata con nota prot. n. 1741, del 15 ottobre 2020;
- g) Nelle more della verifica dei requisiti è stata disposta la consegna d'urgenza dei lavori in data 26 ottobre 2020;
- h) Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto emerge dal presente contratto e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli obblighi che scaturiscono dal presente contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha



consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'adeguata valutazione sul piano tecnico ed economico delle stesse prestazioni, ai fini della loro esecuzione.

**Tutto ciò premesso e considerato**

si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1.**

**Premesse ed allegati**

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra Committente e Appaltatore, definendo, tra l'altro, l'oggetto delle prestazioni, il termine di esecuzione delle stesse, le modalità di erogazione del corrispettivo, le garanzie e le coperture assicurative, le penali e quant'altro utile e/o necessario alla completa esecuzione dei lavori affidati.
2. Le premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, al pari degli atti e dei documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del contratto, ancorché ad esso non materialmente allegati.
3. Fanno, in ogni caso, parte integrante e sostanziale del contratto:
  - a) L'offerta economica e le dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla procedura di selezione;
  - b) Il Progetto posto a base di gara;
  - c) l'elenco dei prezzi unitari;
  - d) il POS;
  - e) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale;
  - f) le garanzie e coperture assicurative;
  - g) il Capitolato speciale e generale d'appalto;
  - h) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee come indicate all'art. 4 del Capitolato d'appalto.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

**Articolo 2.**

**Oggetto del contratto**

1. Ai termini e alle condizioni previste da questo Contratto, la Committente affida all'Appaltatore, che accetta ed assume, con l'organizzazione e i mezzi necessari, la gestione a proprio rischio dell'appalto "a corpo", per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, entro il termine essenziale di 60 giorni naturali e consecutivi, dei lavori di adeguamento audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due sale denominate "Sala Gialla" e "Sala Del Parlamentino" di Villa Lubin - sede



istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro-CNEL nel rispetto delle caratteristiche e delle specifiche tecniche contenute nel Progetto a base di gara.

2. I lavori dovranno essere eseguiti, quindi, presso e nell'immobile demaniale denominato "Villa Lubus", ubicato in Roma, Viale David Lubin, 2.

3. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per dare i lavori compiuti a regola d'arte e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel dal Progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### Articolo 3.

#### Caratteristiche generali di lavori e impianti – equipaggiamento tecnologico e funzionalità richieste

1. Le principali lavorazioni e attività previste sono di seguito descritte.

#### Adeguamento impianti audio e video elettrici e speciali

##### Opere edili:

- Sostituzione delle consolle di conference e conseguente adeguamento degli scranni della sala conferenze;
- Inserimento canale in legno tavolo sala gialla;
- Demolizione delle parete sala traduzioni per ampliamento realizzare un ampliamento della sala regia con pavimento sopraelevato, controsoffitto parete RFI;
- Trasformazione della sala regia centrale in cabina traduzioni mediante la bonifica dei materiali;
- Forometrie per passaggio tubazione cdz della sala regia;
- Realizzazione delle nuove tramezzature e rivestimento R/EI del divisorio interni della sola zona regia e locale ups;
- Posa dei serramenti interni due porte EI120;
- Posa dei nuovi controsoffitti e pavimento sopraelevati;
- Opere di finitura interne (rinteggiature e controsoffitti)

Il tutto come indicato negli elaborati architettonici.

##### Impianti elettrici:

- Impianto di forza motrice (realizzazione dei quadri elettrici, cablaggio dei cavi, realizzazione delle dorsali, ecc..) – luoghi a maggior rischio in caso di incendio. In particolare le tubazioni elettriche sono già esistenti sotto pavimento delle tribune dovranno essere utilizzate per l'infilaggio dei cavi;
- Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza con relativi punti di comando – distinto in normale ma sempre luoghi a maggior rischio in caso di incendio sarà nuovo per la sala regia.

##### Impianti elettrici speciali:



- Impianto trasmissione dati e fonia;
- Impianto di rivelazione e allarme incendi predisposizioni delle zone sotto il pavimento delle tribune;
- Impianto audio;
- Impianto video;

Impianto meccanico:

- Impianto di climatizzazione della sala regia e locale UPS.

2. L'appalto, oltre agli oneri di manutenzione e garanzia, include altresì, sempre a carico dell'Appaltatore, le seguenti attività:

- trasporti, imballaggi e relativi smaltimenti;
- installazione e cablaggio a regola d'arte di tutti gli apparati audio video/ controllo elencati e da installare nelle sale oggetto dell'intervento, inclusi tutti i connettori, adattatori ed interfacce necessarie;
- collaudo, in contraddittorio con la Committente, di tutto l'impianto audio-video che dovrà essere realizzato a regola d'arte.

#### Articolo 4.

##### Corrispettivo dell'appalto – Rinuncia alla risoluzione

1. L'importo complessivo dell'appalto, che rimane fisso ed invariabile, in considerazione del ribasso percentuale pari al 33,600% offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è pari ad € 411.053,843 più IVA così determinato:

- a) € 398.153,423;
- b) € 12.900,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale come sopra determinato è "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, nonché degli artt. 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale, fisso ed invariabile in aumento ed in diminuzione e comprende e compensa ogni obbligo e onere, diretto ed indiretto, nessuno escluso ed eccettuato, relativo all'esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni necessarie per la consegna di tutti i lavori oggetto del Contratto d'appalto ultimati e finiti a regola d'arte, nonché ogni altro onere, diretto o indiretto, anche se non previsto o richiamato dal presente Contratto e dai suoi allegati, comunque afferente e/o occorrente per l'esecuzione dei lavori stessi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza.

3. L'importo del contratto sarà liquidato per Stati di Avanzamento Lavori con le modalità ed i termini di cui all'art. 23 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o modifiche, adeguamenti o incrementi del corrispettivo così come rinuncia ad ogni diritto o azione dipendente dalle circostanze o per le ragioni indicate negli artt. 1467, 1659, 1660, 1661, 1663 e 1664, co. 1, cod. civ..

5. E' convenuto, inoltre, che, salvo quanto diversamente stabilito nelle clausole del presente Contratto, qualsiasi costo o spesa di qualunque natura che possa gravare sull'Appaltatore in relazione all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, sarà esclusivamente a

carico dell'Appaltatore stesso il quale non avrà diritto ad alcun rimborso, essendosi di tutto ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo.

### **Articolo 5.**

#### **Anticipazione del corrispettivo**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto, da erogare con le modalità ed i termini di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

### **Articolo 6.**

#### **Termine per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, anche in via d'urgenza, dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori.
4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori entro il termine di cui al comma 1 anche in caso di consegna d'urgenza, ovvero sia nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo consapevole che i lavori potranno essere consegnati anche prima del 31/10/2020.

### **Articolo 7.**

#### **Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori così come del mancato rispetto delle diverse obbligazioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato verranno applicate le penali di cui all'art. 15 del Capitolato.
2. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

### **Articolo 8.**

#### **Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi può comportare la risoluzione del



contratto, a discrezione della Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Articolo 7, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### **Articolo 9.**

##### **Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Progetto esecutivo a base di gara, al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

##### **Verifica della funzionalità**

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori e gli impianti in maniera tale da consentire, qualche giorno prima del termine di cui al precedente art. 6, comma 1, la messa in funzione e l'uso delle sale oggetto degli interventi, per la verifica e la taratura degli impianti e dei sistemi installati e dell'utilizzabilità complessiva delle opere realizzate.

La verifica di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Committente in contraddittorio con l'Appaltatore.

La verifica avverrà su due livelli:

- controllo del funzionamento e della qualità audio-video, della audio-video-comunicazione e della traduzione;
- controllo del funzionamento delle operazioni di regia, ivi comprese quelle di collegamento in videoconferenza con le altre esistenti sedi e/o uffici del CNEL.

A seguito del completamento della fase di verifica sopra descritta, si potrà procedere al collaudo dei lavori.

##### **Attività di formazione**

Al termine della fase di realizzazione degli impianti, l'Appaltatore si obbliga a prestare almeno n. 5 giornate di formazione in favore del personale tecnico della Committente, in modo da renderli edotti del funzionamento e delle caratteristiche principali degli impianti.



### Licenze software

Con riferimento a tutti i software necessari a consentire la piena funzionalità degli impianti oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore deve farsi carico di tutte le procedure e degli eventuali relativi costi necessari a garantire al Committente la piena titolarità delle licenze con cui detti software sono rilasciati, al fine di garantirne il funzionamento, senza la previsione di alcun onere aggiuntivo a carico del Committente.

Le licenze devono essere:

- fornite in titolarità al Committente;
- idonee ad autorizzare un uso del software nella misura necessaria e sufficiente a garantire il pieno utilizzo degli impianti secondo le funzionalità proprie,
- conformi alla descrizione contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;
- concesse a tempo indeterminato.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi licenzianti in relazione alla titolarità delle licenze stesse, ovvero in relazione all'uso improprio dei relativi software, dovuto alla mancanza, nelle licenze, di tutte o alcune delle caratteristiche sopra citate.

### Garanzia e manutenzione

Al termine della fase di realizzazione degli impianti, l'Appaltatore si impegna, dalla data di collaudo con esito positivo, a prestare la garanzia e la manutenzione degli impianti.

La garanzia e manutenzione si articola in:

- manutenzione correttiva di eventuali vizi, difetti e bug su HW/SW/Multimedia/Traduzione per la durata di 18 mesi
- anomalie implementative
- garanzia di riparazione/sostituzione di componenti multimedia per la durata di 12 mesi.

### Articolo 10.

#### Garanzie e assicurazioni

1. L'Appaltatore si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, in conformità a quanto richiesto nella Lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto le seguenti garanzie:

- garanzia definitiva dell'importo di € 77.700 rilasciata da GROUPAMA, agenzia N. 00895 con polizza n.110872940 conforme alle prescrizioni di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- una polizza assicurativa c.d. CAR (Contractor All Risk), n.01473012001523, stipulata con Cattolica assicurazioni con decorrenza dal 31 dicembre 2019, con scadenza al 31 dicembre 2020, a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati a copertura di tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

- una polizza assicurativa n. 1/3-4256/88/176998532, stipulata con 26 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2022, con scadenza al UNIPOL SAI con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e contro danni ambientali.
2. Tali polizze dovranno specificatamente prevedere l'indicazione che tra le *“persone si intendono compresi i rappresentanti della Committente, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo”* e che *“Gli assicuratori rinunciano espressamente ai loro diritti espliciti ed impliciti di surrogazione nei confronti della Committente, dei propri dipendenti e rappresentanti e loro assicuratori”*.
  3. Eventuali franchigie incluse nelle polizze di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore.
  4. L'Appaltatore deve inserire negli eventuali subappalti previsioni analoghe a quelle contenute nel presente Articolo affinché anche i subappaltatori siano obbligati a stipulare e mantenere operative polizze assicurative, con onere per l'Appaltatore di verifica e controllo, sia prima dell'inizio dei lavori, sia durante l'esecuzione degli stessi, della congruità delle coperture in questione, della loro conformità al presente Articolo, nonché della loro validità nel tempo, con obbligo di tempestiva comunicazione e conferma alla Committente.
  5. In ogni caso, gli obblighi e/o gli adempimenti assicurativi di cui al presente Articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori/lavoratori autonomi, loro dipendenti e comunque delle persone della cui condotta o omissione devono rispondere.

#### **Articolo 11.**

##### **Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e della L. 21.2.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Committente in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Articolo 12.**

##### **Forza maggiore**

1. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di adempiere, in tutto od in parte, una o più delle proprie obbligazioni in conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, il Contratto resterà valido ed efficace e l'Appaltatore non sarà considerato inadempiente alle proprie obbligazioni per l'intera durata dell'evento di forza maggiore e nei limiti in cui l'adempimento delle proprie obbligazioni sia reso impossibile dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, purché l'Appaltatore:
  - a) informi la Committente del verificarsi dell'evento di forza maggiore entro n. 2 (due) giorni consecutivi dall'avvenuta conoscenza dello stesso, fornendo tutti i dettagli disponibili ed indicando il potenziale impatto sui lavori;



- b) si adoperi al massimo delle sue possibilità onde porre rimedio alla propria impossibilità di adempiere e, in ogni caso, riduca l'impatto di tale evento sull'esecuzione del Contratto, informando costantemente la Committente delle misure adottate;
- c) si adoperi al massimo delle sue possibilità onde assicurare la protezione dell'edificio, del cantiere e di ogni componente dal deterioramento, perdita o danneggiamento; e
- d) informi prontamente la Committente della cessazione dell'evento di forza maggiore.

2. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, costituiscono caso fortuito e/o causa di forza maggiore eventi quali calamità naturali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti di autorità che abbiano effetto sui lavori e/o sulla gestione dell'edificio, che non siano originati da fatto imputabile all'Appaltatore, scioperi a carattere nazionale e/o regionale, eventi sismici, pandemie.

3. In caso di inadempimento o ritardo delle obbligazioni di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno patito dalla Committente che si sarebbe potuto evitare ovvero limitare qualora l'Appaltatore avesse prontamente adempiuto alle suddette obbligazioni.

4. E' espressamente convenuto che, qualora l'evento di forza maggiore impedisca, ovvero ritardi l'adempimento anche solo di parte delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà in ogni caso adempiere le rimanenti obbligazioni il cui adempimento non sia impedito, né ritardato dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

5. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 e a condizione che le obbligazioni di cui al precedente comma 1 siano adempiute, la data di ultimazione dei lavori sarà prorogata per un periodo equivalente alla durata dell'evento di forza maggiore.

#### **Articolo 13.**

##### **Risoluzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile**

1. Fatte salve le cause di risoluzione del Contratto espressamente previste negli altri Articoli del medesimo, in caso di grave inadempimento o di grave ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni sostanziali di cui al Contratto, ovvero in caso di violazione delle dichiarazioni rese o delle garanzie prestate dallo stesso, la Committente potrà intimargli di adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi.

2. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente capoverso, ove l'Appaltatore non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, la Committente, se intende risolvere definitivamente il Contratto ai sensi dell'art. 1454 cod.civ., dovrà comunicare la propria intenzione all'Appaltatore mediante apposita comunicazione scritta.

#### **Articolo 14.**

##### **Clausola risolutiva espressa**

1. Le Parti convengono espressamente che la Committente potrà altresì risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora si dovessero verificare una o più delle seguenti circostanze:

- 1. l'Appaltatore omette di attivare la copertura assicurativa e le garanzie fideiussorie previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;



2. nel caso contemplato dall'art. 1668, co. 2 cod. civ.;
3. nel caso di grave e reiterato inadempimento ad una delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

2. La Committente dovrà comunicare per iscritto all'Appaltatore la risoluzione del presente Contratto, ovvero di parte dello stesso, ai sensi del presente Articolo, con assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni di calendario per rimuovere, in ogni caso, le ragioni fondanti la risoluzione.

## Articolo 15.

### Effetti della risoluzione

1. Le Parti convengono espressamente che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la Committente, in aggiunta ad ogni altro rimedio ad essa spettante, avrà diritto di trattenere le ritenute a garanzia e di escutere la garanzia di cui all'articolo 10 a ristoro delle penali applicate per ritardi ed a ristoro, anche parziale, per l'inadempimento dell'Appaltatore.

2. Rimane fermo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. L'Appaltatore resterà obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione del cantiere fino a quando la Committente non comunicherà per iscritto all'Appaltatore che i lavori che formano oggetto del presente Contratto sono stati appaltati ad un nuovo soggetto.

4. L'Appaltatore, in ogni caso di risoluzione del presente contratto, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione della Committente di volersi avvalere della risoluzione del Contratto:

- a) rilascerà il cantiere, liberandolo, a sue spese, da ogni materiale, attrezzatura e macchinario ad esso appartenenti e provvedendo alla rimozione di calcinacci, detriti e rifiuti e farà in modo che gli eventuali soggetti affidatari di subappalto e/o cottimo rilascino tempestivamente il cantiere delle opere appaltate, con rinuncia, ora per allora da parte dell'Appaltatore al diritto di ritenzione del cantiere ed obbligandosi a pagare agli eventuali soggetti affidatari di subappalto e/o cottimo quanto agli stessi ancora spettante in forza dei rispettivi contratti di subappalto e/o cottimo;
- b) consegnerà alla Committente tutta la documentazione, anche di carattere tecnico, relativa alle opere eseguite ed ai materiali ed impianti presenti in cantiere;
- c) per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti al precedente punto 1., l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale irriducibile di € 1.000,00 (euro mille/00), fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno, nonché, autorizzata sin da ora dall'Appaltatore, a procedere d'imperio allo sgombero del cantiere, addebitandone a quest'ultimo il relativo costo.

5. All'atto della comunicazione della risoluzione, sarà redatto in contraddittorio un verbale di accertamento delle opere eseguite.

## Articolo 16.

### Modifiche

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.



## Articolo 17.

### Comunicazioni e Notifiche

1. Qualsiasi comunicazione o richiesta consentita dalle disposizioni di questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

se alla Committente, a: protocollo@postacert.cnel.it

Attenzione: Angela Belli

se all'Appaltatore, a: cgt@legalmail.it

Attenzione: \_\_\_\_\_

restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

## Articolo 18.

### Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## Articolo 19.

### Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Questo Contratto è regolato dalle norme della legge italiana.

2. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nel Progetto esecutivo e relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme del codice dei contratti pubblici e relativo regolamento, del codice civile e le disposizioni richiamate nel Contratto, nel Capitolato Generale e Speciale di Appalto e nella Lettera di invito.

## Articolo 20.

### Discordanza tra le prescrizioni di progetto

1. In caso di discordanza tra le clausole e le prescrizioni contenute nei diversi elaborati del Progetto a base di gara, prevale, nell'ordine, quanto disposto nel presente Contratto di appalto, poi negli elaborati tecnici ed, a seguire, nel Capitolato Speciale d'Appalto.

## Articolo 21.

  


### Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Roma, 10-11-2020

L'Appaltatore  
  
C.G.T. Elettronica S.p.A.  
L'Amministratore

La Committenza  
  


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti Articoli: 4. Corrispettivo dell'appalto – Rinuncia alla risoluzione; 6. Termine per l'ultimazione dei lavori; 7. Penali in caso di ritardo; 8. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini; 9. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore; 10. Garanzie e assicurazioni; 11. Cessione del contratto e cessione dei crediti; 12. Forza maggiore; 13. Risoluzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile; 14. Clausola risolutiva espressa; 15. Effetti della risoluzione; 18. Tracciabilità dei flussi; 20. Discordanza tra le prescrizioni di progetto; 21. Foro competente..

L'Appaltatore  
  
C.G.T. Elettronica S.p.A.  
L'Amministratore